

IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA' COMMERCIALI

RIVISTA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

GIÀ DIRETTA DA ITALO DE PICCOLI (1924-1940), DA RENZO PROVINCIALI (1941-1981)

E CONDIRETTA DA ANGELO BONSIGNORI (1982-1999)

COMITATO SCIENTIFICO DI DIREZIONE

NICOLA MARVULLI

Primo Presidente Corte cass.

FRANCESCO FAVARA

Procuratore Generale Corte cass.

CONCETTO COSTA - BRUNO INZITARI - GUIDO UBERTO TEDESCHI - GUSTAVO VISENTINI

(Diritto commerciale)

ITALO ANDOLINA - GIROLAMO BONGIORNO - ELENA FRASCAROLI SANTI

(Diritto processuale civile)

PIETRO ABBADESSA, ord. Univ. Milano — ANDREA ARENA, ord. emerito Univ. Palermo — C. MASSIMO BIANCA, ord. Univ. Roma — FEDERICO CARPI, ord. Univ. Bologna — GIAMPAOLO DE FERRA, ord. Univ. Trieste — FRANCO DI SABATO, ord. Univ. Napoli — MASSIMO FEDELI, sost. proc. gen. Corte cass. — MARCELLO FOSCHINI, Pres. Fac. giur. L.U.I.S.S. Roma — SERAFINO GATTI, ord. Univ. Roma — MICHELE GIORGIANNI, ord. Univ. Roma — UBALDO GIULIANI-BALESTRINO, ord. Univ. Torino — EDUARDO GRASSO, ord. Univ. Catania — LINO GUGLIELMUCCI, ord. Univ. Venezia — LUCIO LANFRANCHI, ord. Univ. Roma — ANTONIO LA TORRE, Primo pres. on. Corte cass. — DOMENICO MAZZOCCA, pres. Corte d'Appello Salerno — LANFRANCO MOSSINI, prof. Univ. Parma — STEFANIA PACCHI PESUCCI, ord. Univ. Siena — VINCENZO PANUCCIO, ord. Univ. Messina — ANTONIO PAVONE LA ROSA, ord. Univ. Catania — LODOVICO PAZZAGLIA, prof. LUISS — GABRIELLO PIAZZA, ord. Univ. Napoli — NICOLA PICARDI, ord. Univ. Roma — RAFFAELE POGGESCHI, ord. Univ. Bologna — MARIO PORZIO, ord. Univ. Napoli — CARMINE PUNZI, ord. Univ. Roma — ALBERTO RAVAZZONI, ord. Univ. Parma — NICOLÒ SALANITRO, ord. Univ. Catania — CARLO SANTAGATA, ord. Univ. Napoli — GIACOMO SCALZO, proc. gen. app. Catania — GIORGIO SCHIANO DI PEPE, prof. ord. di dir. comm. Univ. Genova — ANDREA VELA, Primo Presidente Corte cass. — ANTONIO VITALE, ord. Univ. Catania.

Direttore: GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE



CONTRATTO DI LEASING E ART. 1526 COD. CIV. EQUO COMPENSO ED ALTRO

1. *Introduzione* – La Cassazione, con una serie di sentenze invero datate (sono del 13 dicembre 1989, dal n. 5569 al n. 5574), ha inquadrato le problematiche derivanti dalla risoluzione di un contratto di leasing, leasing traslativo oppure leasing di godimento.

In Italia, la fattispecie leasing di godimento è praticamente inesistente (sennò si rientrerebbe, sotto l'aspetto pratico, nel noleggio), ragione per cui non appare nemmeno interessante analizzare approfonditamente le differenze tra le due previsioni, differenze che invero non possono essere limitate, ad una mera valutazione del rapporto tra valore effettivo del bene alla fine del contratto e valore di riscatto.

Non entriamo comunque nel merito di questa problematica, e trattiamo specificatamente della risoluzione di un contratto di leasing traslativo, in sede di fallimento.

In questo campo si osserva un gran proliferare di sentenze e di studi, non sempre però del tutto appaganti per gli interessati.

E probabilmente anche le stesse società di leasing poco hanno fatto per cercare di arrivare ad una soluzione più semplice, più razionale, soluzione che sarà in seguito illustrata.

2. *Generalità*. – Nel caso di risoluzione di un contratto di leasing traslativo, per inadempimento dell'utilizzatore, l'applicazione dell'art. 1526 codice civile, oramai ritenuta indiscussa, prevede che «*il venditore (concedente) deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno*». ⁽¹⁾

Nel tempo la giurisprudenza ha dato soluzioni diverse per cercare di determinare, in via equitativa, l'importo a favore della società di leasing, proponendo, tra le altre, di determinarlo come il giusto utile, oltre al recupero del finanziamento.

⁽¹⁾ Per un approfondimento sul tema si rimanda al nostro “*Leasing e Fallimento*” – G. Rebecca e G. Sperotti – Giuffrè Editore, 1997.

La suprema Corte ha anche affermato che la *ratio* dell'art. 1526 c.c. sottende la necessità di ricondurre le prestazioni sinallagmatiche ad equità, evitando ingiustificati arricchimenti, e che comunque il giudice di merito ha gli strumenti cui ricorrere al fine di evitare squilibri tra le parti, come ad esempio la riduzione giudiziale (a norma dell'art. 1384 c.c.) della penale prevista nelle ipotesi di risoluzione del contratto.

M. LUPI⁽²⁾ commentando la sentenza della Corte di Cassazione SSU 7/1/1993 n. 65, ha evidenziato come «l'equità, per la società concedente, non può coincidere se non con il risultato economico che avrebbe ottenuto in caso di esecuzione regolare del contratto e quindi, in linea generale, nella sommatoria canoni oltre al prezzo dell'opzione. Sarà così sufficiente calcolare il valore effettivamente ricavato dalla vendita del bene, compensando l'eccedenza rispetto alla sommatoria canoni oltre opzione, differenza da restituirsi all'utilizzatore».

La Cassazione è intervenuta oramai più volte, su questo aspetto, e si è pronunciata in maniera tutto sommato monoconcorde. Andando a ritroso nel tempo, queste le sentenze che possono interessare:

- Cassazione 24/6/02 n. 9161 per l'applicabilità, tra l'altro, della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.;
- Cassazione 12/7/01 n. 9417 sulla qualificazione dei contratti di leasing;
- Cassazione 23/3/01 n. 4208 sulla rideterminazione della penale;
- Cassazione 7/2/01 n. 1715 sulla qualificazione dei contratti di leasing;
- Cassazione 4/8/2000 n. 10265 per un esame in generale di tutte le problematiche;
- Cassazione 14/4/2000 n. 4848 per l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. e così via, numerose altre sentenze anteriori.

La più recente sentenza, la n. 9161/2002, ha specificato in particolare che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, la società di leasing ha diritto ad un compenso per l'uso del bene, compensandolo con i canoni pagati. Per quanto riguarda poi i canoni non pagati, scaduti e da scadere, si dovranno raffrontare con il valore residuo del bene.

Quanto al danno, non essendo ricompreso nell'equo compenso, deve essere considerato a parte.

Nella pratica, invece, talvolta accade che con il termine equo compenso ci si riferisca piuttosto al saldo risultante dal conteggio complessivo, ovvero all'importo complessivo netto di competenza del fallimento o del concedente.

(1) LUPI, in *Società* 1993, pag. 772

L'equo compenso è però solo una componente della sommatoria dalla quale poi risulta l'importo di cui sopra, in caso di risoluzione del contratto.

E questa sommatoria è l'importo che, in effetti, interessa alle parti. La componente equo compenso vi è necessariamente ricompresa.

Va infine anche ricordato che la legge fallimentare prevede, come norma generale, che il fallimento di per sé non costituisca inadempimento; sono pertanto inefficaci sia la clausola risolutiva espressa sia la clausola penale per risarcimento danni. Ciò sicuramente nel caso di contratto di leasing ancora in corso al momento dell'intervenuto fallimento e, a nostro avviso, anche nel caso di contratto già risolto, al di là delle eventuali richieste avanzate dalle società di leasing. Nella determinazione dell'equo compenso e degli eventuali danni si ricomprendono infatti anche tali voci.

Questa, comunque, è una interpretazione del tutto personale.

3. *L'art. 1526 c.c.* – *L'art. 1526 cod.civ.* ⁽³⁾ prevede, al primo comma, l'accostamento della previsione dell'equo compenso al risarcimento del danno. Al secondo comma si prevede poi una «indennità».

L'equo compenso non si sostituisce quindi al risarcimento del danno, come invece accade in altre fattispecie (ad esempio in materia di appalto, artt. 1664 e 1660 c.c.).

Dottrina e giurisprudenza poco si sono occupate della determinazione specifica dell'equo compenso, in caso di risoluzione di contratti di leasing, nemmeno per quanto concerne l'indennità.

Se, come è stato osservato, il risarcimento del danno copre tutta l'area prevista dall'art. 1223 c.c., e quindi il danno emergente e il lucro cessante, ne consegue che l'equo compenso non può derivare da alcuna diminuzione patrimoniale, essendo questa già assorbita dal risarcimento del danno.

Ma allora è legittimo chiedersi, come determinare l'equo compenso in modo non risarcitorio?

Non appare facile dare una risposta, a livello teorico (che a livello pratico, come si vedrà, la risposta la si ritrova da semplici conteggi), e le innumerevoli sentenze che hanno trattato il tema non aiutano.

Nella specifica fattispecie del leasing, per equo compenso può intendersi, a nostro avviso, quanto risulta dalla applicazione dello stesso contratto,

⁽³⁾ Art. 1526 c.c.: «Risoluzione del contratto. Se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscalate, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti».

fino al momento della risoluzione (o meglio fino al momento del dichiarato fallimento, indipendentemente dalla risoluzione eventualmente nel frattempo intervenuta) applicando i tassi contrattuali. Si è infatti in presenza di una operazione tipicamente finanziaria.

In una recente sentenza del Tribunale di Monza (19 settembre 2002 in *ipsoa.it* rubrica «il Fallimento on line») si può ritrovare una interessante analisi del contratto di leasing visto proprio come operazione finanziaria ⁽⁴⁾.

Se si tratta di operazione finanziaria, come si ritiene il debito risultante dal piano di ammortamento, facilmente determinabile, rappresenta allora il debito dell'utilizzatore a quel momento.

Sarà sufficiente raffrontare il valore del bene (restituito) al momento della risoluzione, e si avrà l'importo che sarà dovuto, in base al contratto, ad uno dei due soggetti.

Si è detto «in base al contratto»; cerchiamo qui di dare una spiegazione a questa espressione, collegata più in generale al concetto di «equo compenso».

Non pare necessario ricercare al di fuori del contratto di leasing modalità e termini diversi per arrivare alla determinazione di un non meglio specificato equo compenso.

In caso di contratto di leasing, con un prestabilito piano finanziario, sia in presenza di operazioni a tasso fisso che a tasso variabile, l'equo compenso non appare cosa avulsa dal contratto.

L'equo compenso non deve quindi, ad avviso del sottoscritto, essere ricercato al di fuori del contratto stesso.

Il contratto di leasing va considerato come uno strumento finanziario, le cui condizioni sono liberamente determinate dalle parti, e come tale va quindi trattato.

Ne consegue che qualsiasi conteggio effettuato sulla base del contratto risponderà agli accordi di ambo le parti. In questi conteggi non dovranno influire altri concetti, tra cui il danno, in quanto questo ben può (e forse deve) essere determinato a parte. In definitiva, con un conteggio che si potrebbe definire «neutro» si rispetta sicuramente il concetto di equo compenso. Sarebbe invece una forzatura l'applicazione di eventuali condizioni diverse. Il conteggio eseguito deve assicurare il rispetto del contratto, fino

⁽⁴⁾ «In conclusione può affermarsi che il contratto di leasing è un contratto di finanziamento che si distingue da un mutuo essenzialmente perché il finanziamento è erogato non attraverso la consegna di una somma di denaro ma attraverso l'acquisto e la consegna di un bene strumentale, ferma rimanendo, invece, una sostanziale identità quanto all'obbligazione a carico del soggetto finanziato, avente ad oggetto, in entrambi i casi, la restituzione di una somma di denaro pari all'importo erogato (ossia la restituzione del capitale) e il pagamento degli interessi, calcolati secondo il tasso pattuito dalle parti, mediante il versamento delle rate periodiche previste nel piano di ammortamento (rate quindi scomponibili in una quota capitale ed in una quota interessi)».

al momento della risoluzione; nessuna parte dovrebbe poter eccepire o avanzare ipotesi di conteggi diversi.

Le stesse modalità dovranno essere seguite, a nostro avviso, anche per effettuare i conteggi con riferimento alla data dell'intervenuto fallimento.

Possibili effetti legati alla previsione di penali in caso di risoluzione del contratto ante fallimento potranno essere analizzati a parte, nella peraltro prevista voce del danno.

4. *L'Equo compenso – determinazione ex art. 1526 c.c.* – La determinazione dell'equo compenso risulta, in base alle sopra riportate sentenze, dalla sommatoria di due distinti importi:

- il deprezzamento del bene, corrispondente alla differenza tra il costo originariamente sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto del bene ed il valore attuale dello stesso;

- la remunerazione del capitale investito, ovvero gli interessi maturati sul capitale effettivamente impiegato dalla società di leasing (costo di acquisto del bene) calcolati in base al tasso effettivo risultante dallo stesso contratto di leasing.

Nella determinazione dell'equo compenso, seguendo queste modalità operative, l'equità non consegue comunque da una valutazione specifica, ma risulta semplicemente dai conteggi effettuati su dati concreti. In questo caso specifico, quindi, l'equità, non è soggettiva, ma del tutto oggettiva, derivata da conteggi. Nella fattispecie, la soggettività, la si può invece riscontrare nella determinazione del danno, ma questo è altro aspetto.

La società di leasing ha appunto diritto, oltre all'equo compenso, al risarcimento del danno, sempre ex art. 1526 c.c., mentre dovrà restituire le rate riscosse, si deve ritenere necessariamente capitalizzate allo stesso tasso contrattuale (montante di una rendita).

Una esemplificazione numerica. – Si propone un esempio numerico per meglio chiarire i concetti teorici sin qui espressi.

Operando in questo modo, e quindi applicando alla lettera quanto disposto dall'art. 1526 c.c., si seguirà lo schema operativo sotto indicato per determinare l'importo che, in caso di risoluzione del contratto, un soggetto dovrà all'altro.

Questi i conteggi, effettuati sulla base dei dati meglio specificati nell'allegato:

– Perdita di valore del bene (costo-realizzo)	
(700.000-300.000)	Euro 400.000 +
– Interessi sull'investimento, fino al fallimento ⁽⁵⁾	
(calcolati al tasso contrattuale)	<u>Euro 123.443 =</u>

⁽⁵⁾ In caso di risoluzione del contratto ante fallimento, la data di riferimento potrebbe essere

– <i>Equo compenso (I totale)</i>	Euro 523.443 -
– Montante delle rate pagate (sempre allo stesso tasso contrattuale)	Euro 439.349 +
– Risarcimento danno	<u>Euro xxxxxxxx =</u>
– Somma finale a favore della società di leasing (se positiva) o dell'utilizzatore fallito (se negativa) a seconda dei casi (II totale).	<u>Euro + 84.094</u>

In tali conteggi influisce ovviamente la variabile tasso, nel senso che è da definire a quale tasso effettuare i calcoli. A nostro avviso, il tasso da applicare è sempre ed esclusivamente quello contrattuale, per tutte le diverse tipologie di conteggi, sia per gli interessi sull'investimento, sia per il montante delle rate pagate e sia, eventualmente, per altri conteggi. A questa conclusione, non semplice e certamente non immediata, si arriva solo dopo un necessario approfondimento della materia.

Si tratta infatti di effettuare soltanto un conteggio finanziario, essendo estraneo, in questa fase preliminare, il risarcimento del danno subito dalla società di leasing (presumibilmente mancato guadagno, lucro cessante, relativamente alle rate ancora da scadere, cui aggiungere eventuali spese sostenute sul bene, o sul contratto).

Non appare logico applicare nessun altro tasso, né superiore né inferiore. Il tasso contrattuale è stato determinato dalle parti, e ben rappresenta il loro punto d'incontro.

Da un punto di vista matematico finanziario i conteggi appaiono abbastanza semplici, in presenza di tasso fisso. In presenza di tasso variabile, invece, le cose si complicano. In questo caso si hanno due alternative:

- o si fanno i conteggi per i diversi importi con i singoli diversi specifici tassi, e quindi ogni importo è calcolato con suo tasso;
- o si fanno i conteggi con il tasso contrattuale di base, calcolando poi le variazioni a parte.

Nel primo caso è evidente la complicazione dei calcoli. Nel secondo, a fronte di una iniziale semplicità di elaborazione, si pongono comunque problematiche di non semplice soluzione per il successivo conteggio degli effetti della variazione.

Questo conteggio, sicuramente corretto come impostazione, può risultare complesso, e comunque non è applicabile *tout court* in presenza di tassi di interesse variabili, come ora è frequente.

È sicuramente più semplice l'adozione di una differente modalità di

quella della consegna del bene. Ma l'importo matura comunque interessi, si deve ritenere nella stessa misura, per cui il conteggio può essere fatto direttamente con riferimento alla data dell'intervenuto fallimento.

conteggio, la quale dovrà comunque, necessariamente, portare ad uno stesso risultato.

5. *Il metodo alternativo* – Allo stesso risultato di determinazione dell'equo compenso così come più sopra illustrato, o meglio, dell'importo che un soggetto deve all'altro, tenuto conto dell'equo compenso, si può comunque giungere con un sistema di calcolo alternativo, assai più semplice, calcolo basato sul piano di ammortamento finanziario del contratto di leasing, oltre che sul valore effettivo del bene restituito. In definitiva, si tratta di considerare il leasing alla stessa stregua di un mutuo, salvo tener conto del valore del bene. Tale metodo, tra l'altro, appare di assoluta maggior semplicità in presenza di interesse variabile. Non consente peraltro di determinare specificatamente la voce «equo compenso», ma permette di arrivare direttamente al saldo finale, di cui la voce «equo compenso» è indiscutibilmente una componente.

Nel piano di ammortamento (definito «alla francese»), usualmente utilizzato per le operazioni di finanziamento (mutui e leasing), la rata da pagare alle concordate scadenze è di importo costante ed è suddivisa in due componenti, quota capitale e quota interessi.

La quota interessi rappresenta esattamente l'ammontare degli interessi maturati nel periodo (es. un mese se la rata è mensile) sul capitale fino a quel momento finanziato (capitale iniziale detratto quanto in conto capitale pagato).

Dal piano di ammortamento si ricava esattamente l'importo della remunerazione del capitale investito dalla società di leasing, come pure l'esatta entità del debito residuo.

Se il cliente paga le rate previste, alle scadenze convenute, corrisponde così alla società di leasing gli interessi spettanti sul capitale, che via via si riduce poiché la rata comprende anche una quota, sempre maggiore, di restituzione capitale.

In allegato si è ricostruito un piano di ammortamento esemplificativo (all. 1) con gli stessi dati utilizzati per la precedente esemplificazione di calcolo dell'equo compenso. Come si può osservare, il debito residuo al momento dell'ultima rata pagata, corrisponde al costo di acquisto anticipato del bene. Il capitale ancora dovuto deve infatti coincidere con il costo delle rate residue depurate dalla componente interessi.

Supponendo che il cliente abbia pagato regolarmente le rate previste, ed a un certo momento blocchi i pagamenti e conseguentemente si risolva il contratto, nel caso di leasing traslativo il calcolo dell'equo compenso è allora determinabile anche con la seguente alternativa modalità operativa:

- dal piano di ammortamento «bloccato» alla rata ultima pagata risulta il capitale del debito residuo nei confronti del leasing esattamente a quel momento;

- gli interessi pagati hanno remunerato perfettamente l'investimento del leasing fino a quello stesso momento;

– si deve quantificare il valore effettivo del bene alla restituzione, da confrontare con il debito residuo (ovvero capitale da restituire).

Ove il valore del bene restituito dovesse risultare superiore al debito verso la società di leasing (capitale residuo oltre eventuali interessi maturati nel frattempo), la differenza positiva rappresenterebbe un credito spettante al cliente utilizzatore.

Nel caso contrario, ovvero con valore del bene inferiore al debito, la differenza negativa rappresenterebbe quanto spettante alla società di leasing.

Un conteggio eseguito in tale modo è assai più immediato di quello che prevede il calcolo del montante delle rate pagate e la remunerazione del capitale investito da parte del leasing, da confrontarsi con la perdita di valore del bene.

Ma il risultato è esattamente lo stesso! Non può essere che lo stesso.

Le differenze tra i due metodi sono sinteticamente le seguenti:

– con il primo, prescindendo dal piano di ammortamento, si determina ad una certa data il montante delle rate pagate, si determina l'interesse sul capitale investito e la perdita di valore del bene. La sommatoria di tali importi dà come risultato l'importo che una parte deve all'altra;

– con il secondo metodo, applicando il piano di ammortamento del leasing, si effettuano meno conteggi. Si ha il valore del debito residuo, cui detrarre il valore del bene.

È evidente che è molto più semplice.

Va peraltro detto che di norma le società di leasing non producono, o meglio non producevano mai, il piano di ammortamento, piano che evidenzia, rata dopo rata, la composizione delle singole rate per capitale e per interessi, nonché l'entità del debito residuo. In assenza di piano di ammortamento, o lo si ricostruisce, oppure si adotta il metodo complesso di calcolo (il primo). Si osserva anche come le società di leasing, non brillando così per trasparenza, quasi mai comunichino preventivamente il tasso effettivo dell'operazione, uno dei dati che sicuramente riveste maggiore interesse per l'utilizzatore, né forniscono il piano di ammortamento finanziario.

6. *Sintesi dei due metodi* – Due sono quindi le alternative, esattamente coincidenti come risultato, ancorchè assolutamente differenti come modalità operative, per la determinazione dell'importo finale dovuto da un soggetto all'altro, ovviamente tenuto conto dell'equo compenso, che ne è una componente, nel caso di risoluzione di un contratto di leasing. In pratica si può determinare:

1) la sommatoria algebrica tra montante delle rate pagate, interessi sull'importo investito dalla società di leasing e svalutazione (di norma) del bene, oppure

2) il debito residuo (dal piano di ammortamento) detratto il valore effettivo del bene.

È di tutta evidenza come la seconda soluzione sia molto più semplice ed immediata rispetto alla prima.

Una lettura attenta e precisa dell'art. 1526 c.c. porta necessariamente ai conteggi complessi (prima ipotesi). I conteggi più semplici qui suggeriti sono una evoluzione della problematica, una applicazione di modalità diverse.

Due sono quindi le modalità di calcolo per la determinazione dell'equo compenso o meglio, ed è quello che alla fine importa, della somma complessiva che un soggetto dovrà dare all'altro, tenuto anche conto dell'equo compenso, che ne è solo una componente.

Quanto al danno, la sua determinazione è al di fuori di questi conteggi, e non deve influire nella determinazione dell'equo compenso.

Tale concetto può essere espresso anche in modo grafico (all. 2).

È pacifico che anche la seconda impostazione rispetta i requisiti di legge, seppure in modo indiretto; soltanto che arriva al risultato in modo sicuramente più semplice e più immediato. Per una riprova numerica si rimanda all'esempio in calce, sintesi dei due metodi (all. 1).

7. Alternative per la procedura – Fin qui si sono fatti i conteggi ipotizzando la risoluzione del contratto di leasing, con la conseguente restituzione del bene.

Ciò avverrà sicuramente in caso di risoluzione del contratto di leasing ante fallimento; invece in caso di contratto di leasing pendente alla data di apertura della procedura, spetterà al curatore valutare la convenienza o meno al subentro.

Di norma il curatore subentra nel caso di contratto giunto quasi al termine della vita contrattuale prevista, come altrettanto di norma il contratto è risolto in caso di contratto iniziato da poco. Nella situazione intermedia, convenienza da valutare caso per caso.

Da un punto di vista strettamente matematico, applicando quanto qui illustrato, ci dovrebbe essere sempre una perfetta indifferenza. Se si concorda sul valore del bene, se il tasso applicato è quello contrattuale, se non si conteggiano danni, se i canoni sono stati tutti pagati, ante fallimento, la scelta dovrebbe essere dettata dall'indifferenza. Ciò, comunque, prescindendo dagli effetti prodotti dalla normativa fallimentare, che può influire a causa di somme dovute in prededuzione o di somme da ammettere invece in chirografo. È di tutta evidenza che ciò può comportare differenti conseguenze.

Il risultato dell'operazione matematica, una volta condivisi valori e tassi, è lo stesso. Certo, con la risoluzione il fallimento avrebbe meno impicci.

Ciò, però, solo in via teorica, poiché non è infatti sempre possibile trovare, tra società di leasing e fallimento, concordia sui valori e sui tassi da applicare ante risoluzione del contratto.

Inoltre ove il risultato del conteggio fosse a favore della società di leasing, va tenuto conto che in caso di risoluzione del contratto, con conseguente rilascio del bene, il pagamento del dovuto avviene in moneta fallimentare.

L'importo dovuto alla società di leasing (debito residuo detratto il valo-

re del bene), va infatti ammesso al passivo, in chirografo. Al contrario, in caso di subentro nel contratto, il fallimento deve pagare quanto dovuto in prededuzione, anche, a nostro avviso, per quanto concerne i canoni scaduti.

Da tale circostanza deriva la sicura convenienza alla risoluzione del contratto nel caso di importo finale netto a favore del leasing. Peraltro anche nel caso di importo finale a favore del fallimento, ove si concordasse con le modalità di conteggio, converrebbe risolvere il contratto, vista la evidente maggiore semplicità operativa.

Da ultimo, in ambito fallimentare contano anche valutazioni di reale opportunità che tengano conto delle disponibilità liquide della procedura e dei rischi connessi alla vendita del bene (ulteriore deprezzamento).

Esemplificazione

<i>Casi</i>	<i>Convenienza (*)</i>
1 – Importo netto risultante a favore dell'utilizzatore fallito (valore del bene > debito residuo)	Indifferenza teorica Probabile convenienza alla risoluzione
2 – Importo netto risultante a favore della società di leasing (debito residuo > valore del bene)	convenienza risoluzione

(*) – Ipotesi formulata sulla base di una ipotizzata condivisione della metodologia di calcolo e dei valori. Ove non ci fosse accordo, tutte le ipotesi sono da rivedere.

8. *Valore bene* – Nelle esemplificazioni sopra riportate si è fatto riferimento al valore del bene. È importante che si tratti di un valore condiviso.

In realtà ciò non è semplice né facile. Il bene, ritirato dalla società di leasing, può essere stato rivenduto o ricollocato in leasing a terzi, magari dopo determinati lavori. Anche ricorrendo a stime di terzi potrebbero riscontrarsi valori differenti; in questo caso non è certamente facile fare conteggi e ipotesi. E forse proprio per questo che in caso di leasing arrivato quasi alla fine, per la procedura è di norma più conveniente riscattare il bene, pagando il debito residuo in prededuzione, e poi vendere il bene.

Certo può essere un rischio, ma con una perizia preventiva il rischio è in parte ridotto, anche se una stima non può non dare sicurezza circa il realizzo del valore. Peraltro, ove il contratto fosse già stato risolto, con riconsegna del bene, la situazione potrebbe presentarsi problematica, proprio per l'accesso al bene stesso, o per cambiamenti che il bene può avere nel frattempo subito.

9 *Tassi* – Più volte si è osservato che, per quanto concerne il tasso, l'unico applicabile appare quello contrattuale. Ciò in quanto solo questo tasso corrisponde agli accordi tra le parti. Non deve essere attribuita al tasso una funzione risarcitoria, per la società di leasing. Questa funzione ben potrà essere espletata dalla determinazione del danno, non dal tasso.

In definitiva, si reputa che equo compenso possa significare, in questa fattispecie, un risultato che possa essere ritenuto equo da ambo le parti. Il tasso contrattuale, rappresenta proprio il punto di incontro tra le parti.

Il danno, come detto, sarà da determinare a parte.

10. *Conclusiones* – Nel caso di risoluzione di un contratto di leasing traslativo si applica, come è oramai acclarato, l'art. 1526 c.c.

Ma per arrivare alla determinazione dell'importo che prevede questo articolo si possono evitare conteggi assai complessi, e discutibili, qualora fossero applicati tassi diversi.

Molto più semplicemente si potrà ottenere il risultato adottando quanto qui indicato: in caso di risoluzione del contratto, detraendo dal debito residuo il valore del bene. Il risultato rappresenta proprio quanto previsto all'art. 1526, 1° comma, essendone la sommatoria.

L'esempio numerico fuga ogni possibile perplessità.

Si riporta anche un prospetto grafico riassuntivo, per meglio far apprezzare i due diversi approcci.

GIUSEPPE REBECCA - GIUSEPPE SPEROTTI
Dottori commercialisti in Vicenza
Partners Synergia Consulting Group

ALLEGATO

RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING

LE DUE MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO (ex art. 1526 c.c.)

Si effettuano due differenti conteggi esemplificativi, allo scopo di verificare la coincidenza dei risultati derivanti dalle due modalità di calcolo in seguito descritte.

I^a modalità

Perdita di valore del bene + interessi sull'investimento montante delle rate pagate

II^a modalità

Debito residuo detratto il valore del bene

Per semplicità di calcolo, si è ipotizzato il caso di un tasso fisso, in quanto con tasso variabile il programma utilizzato (primo metodo) non può essere applicato.

Ma se si arriva agli stessi risultati con un leasing a tasso fisso, ciò avverrà necessariamente anche in caso di tassi variabili, è pacifico.

Nel *primo conteggio* si è utilizzato un supporto informatico ⁽⁶⁾ che segue letteralmente le modalità indicate dall'art. 1526 c.c..

⁽⁶⁾ *Leasing e Fallimento* – G. REBECCA-G. SPEROTTI – Milano Giuffrè Editore, 1997.

Il *secondo conteggio* si basa sulla ricostruzione del piano di ammortamento, come fosse un contratto di mutuo.

Questi i dati esemplificativi di base utilizzati (importi in Euro) :

Costo del bene	700.000
Maxicanone (20%)	140.000
N. rate mensili posticipate	96
Importo rata	6.500
Riscatto (10%)	70.000
Data stipula	1.1.2000
Data ultimo pagamento	1.4.2003 (solo per comodità anche data fallimento)
Valore bene restituito	300.000
Tasso effettivo annuo	5,125172%

1° METODO (all. A)

Tale sistema di calcolo è basato sull'applicazione letterale di quanto specificato dall'art. 1526 c.c.. Nel caso di leasing traslativo la società di leasing ha diritto, in caso di risoluzione del contratto, alla restituzione del bene, all'equo compenso per l'uso del bene stesso e al risarcimento del danno; deve peraltro restituire le rate rimosse.

Il conteggio viene così effettuato confrontando rate pagate (montante), remunerazione del capitale investito e deprezzamento del bene.

Si ipotizza di remunerare al tasso contrattuale sia l'investimento effettuato dalla società di leasing che i pagamenti effettuati dall'utilizzatore con le rate versate.

Montante rate pagate: si tratta dell'importo delle rate pagate dall'utilizzatore, aggiungendo gli interessi maturati su tali singole somme.

Remunerazione del capitale investito: si tratta degli interessi maturati sulla cifra investita dalla società di leasing per acquistare il bene (comprensivo di spese iniziali).

Deprezzamento del bene: è la differenza tra il costo originario e il valore attuale del bene.

Il conteggio proposto evidenzia i seguenti dati:

- perdita di valore del bene	(700.000 – 300.000)	400.000
- interessi sull'investimento fino al 1.4.2003		<u>123.443</u>
	Equo compenso	523.443
- montante rate pagate al 1.4.2003		<u>- 439.349</u>
	Differenza a favore Leasing	<u><u>84.094</u></u>

Si può peraltro facilmente verificare come tale importo corrisponda alla differenza tra quanto indicato alla colonna «Costo di acquisto anticipato del bene» (384.094) e il valore effettivo del bene stesso (300.000).

2° METODO (all. B)

Questo secondo metodo di calcolo si basa sul confronto tra il debito residuo in linea capitale al momento della risoluzione del contratto (per semplicità considerato come data ultimo pagamento e data fallimento) ed il valore effettivo del bene restituito alla società di leasing.

Il calcolo è allora così determinabile:

- dal piano di ammortamento “bloccato” alla rata ultima pagata si evince il credito residuo del leasing;
- gli interessi pagati hanno remunerato perfettamente l'investimento del leasing fino a quel momento;
- si deve quantificare il valore effettivo del bene alla restituzione, da confrontare con il debito residuo (ovvero capitale da restituire).

Ove il valore del bene restituito sia inferiore al debito dell'utilizzatore, la differenza negativa rappresenta, in buona sostanza, quanto dovuto alla società di leasing.

Nell'esempio numerico si è supposto che il cliente abbia pagato regolarmente le rate previste, fino a quella del 1.4.2003 compresa (nell'ipotesi, al momento del fallimento).

Questi i dati

- debito residuo al 1.4.2003	384.093,60
- valore considerato del bene	<u>300.000,00</u>
- residuo dovuto alla società di leasing	<u>84.093,60</u>

Tale cifra rappresenta quanto spettante alla società di leasing, ivi compreso l'equo compenso. Come si è visto, i risultati dei due metodi coincidono perfettamente.

SINTESI DEI DUE METODI PER CONFRONTO

1° metodo (all. A)

- perdita di valore del bene	400.000
- interessi sull'investimento fino al 1.4.2003	<u>123.443</u>
Equo compenso	523.443
- montante rate pagate al 1.4.2003	- 439.349
Differenza a favore Leasing	<u>84.094</u>

2° metodo (all. B)

- debito residuo al 1.4.2003	384.093,60
- valore considerato del bene	<u>300.000,00</u>
- residuo dovuto alla società di leasing	<u>84.093,60</u>

Dati del contratto	
Calcolo tasso eseguito	
Rate	
<input type="radio"/> Anticipate	
<input checked="" type="radio"/> Postluate	
Valore contrattuale del bene	700.000
Maxicanone	140.000
Riscatto in %	10%
Rate in un anno	12
N° Rate Contratto	96
Rata da contratto	6.500
Data di pagamento Maxicanone	01/01/00
Data Versamento 1° rata	01/02/00
N° rate pagate pre fallimento	39
Data Fallimento	01/04/03
Data a cui fermare il calcolo interessi	01/04/03
N° pag. effettuati post fallimento o numero righe per calcoli successivi al fallimento	0
Valore del bene	300.000
Interesse annuo	5,125172%
Tasso mensile	0,4174%
Interesse mensile	0,4174%
Rata ricalcolata con tasso del 5,13 %	6.500

Dati input per Calcolo Interessi
 Dati di input per Equo Compenso
 Risultati dei calcoli

Equo compenso e Saldo
Sviluppo calcolo interessi capitale investito dal leasing al: 1 aprile 2003

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Montante pagamenti effettuati</i>	<i>Costo di acquisto anticipato del bene</i>
01/01/00	Maxicanone	140.000	140.000	560.000
01/02/00	1 ^a Rata pagata	6.500	147.096	555.837
01/03/00	2 ^a Rata pagata	6.500	154.181	551.657
01/04/00	3 ^a Rata pagata	6.500	161.337	547.460
01/05/00	4 ^a Rata pagata	6.500	168.501	543.245
01/06/00	5 ^a Rata pagata	6.500	175.718	539.012
01/07/00	6 ^a Rata pagata	6.500	182.941	534.762
01/08/00	7 ^a Rata pagata	6.500	190.219	530.494
01/09/00	8 ^a Rata pagata	6.500	197.528	526.208
01/10/00	9 ^a Rata pagata	6.500	204.842	521.904
01/11/00	10 ^a Rata pagata	6.500	212.213	517.583
01/12/00	11 ^a Rata pagata	6.500	219.587	513.243
01/01/01	12 ^a Rata pagata	6.500	227.021	508.885
01/02/01	13 ^a Rata pagata	6.500	234.486	504.509
01/03/01	14 ^a Rata pagata	6.500	241.887	500.115
01/04/01	15 ^a Rata pagata	6.500	249.416	495.702
01/05/01	16 ^a Rata pagata	6.500	256.943	491.271
01/06/01	17 ^a Rata pagata	6.500	264.536	486.822
01/07/01	18 ^a Rata pagata	6.500	272.125	482.354
01/08/01	19 ^a Rata pagata	6.500	279.783	477.867
01/09/01	20 ^a Rata pagata	6.500	287.473	473.361
01/10/01	21 ^a Rata pagata	6.500	295.156	468.837
01/11/01	22 ^a Rata pagata	6.500	302.912	464.294
01/12/01	23 ^a Rata pagata	6.500	310.659	459.732
01/01/02	24 ^a Rata pagata	6.500	318.480	455.151
01/02/02	25 ^a Rata pagata	6.500	326.335	450.550
01/03/02	26 ^a Rata pagata	6.500	334.089	445.931
01/04/02	27 ^a Rata pagata	6.500	342.010	441.292
01/05/02	28 ^a Rata pagata	6.500	349.918	436.634
01/06/02	29 ^a Rata pagata	6.500	357.906	431.957
01/07/02	30 ^a Rata pagata	6.500	365.880	427.259

01/08/02	31ª Rata pagata	6.500	373.936	422.543
01/09/02	32ª Rata pagata	6.500	382.027	417.806
01/10/02	33ª Rata pagata	6.500	390.100	413.050
01/11/02	34ª Rata pagata	6.500	398.259	408.274
01/12/02	35ª Rata pagata	6.500	406.399	403.478
01/01/03	36ª Rata pagata	6.500	414.627	398.662
01/02/03	37ª Rata pagata	6.500	422.891	393.826
01/03/03	38ª Rata pagata	6.500	431.016	388.970
01/04/03	39ª Rata pagata	6.500	439.349	384.094
01/04/03	Dichiarazione Fallimento		439.349	384.094

<i>Calcolo</i>	
1) Equo compenso	
Perdita di valore del bene	400.000
Interessi inv. leasing al 01/04/03	123.443
Totale	523.443
2) Montante rate pagate	439.349
Saldo a favore del leasing	-84.094

<i>Descrizione del bene</i>	
Costo complessivo del bene	€ 700.000,00 + I.V.A.
Durata della locazione	97 mesi

Anticipo	€ 140.000,00 + I.V.A.
N. 96 canoni successivi cadauno	€ 6.500,00 + I.V.A.
Periodicità rata canone	Mensile posticipato
Riscatto	€ 70.000,00 + I.V.A. (10,000%)
Totale esborsi	€ 834.000 + I.V.A.

Condizioni generali


<i>Tipo</i>	<i>Nro</i>	<i>Canone</i>	<i>Q. capitale</i>	<i>Q. interesse</i>	<i>Deb. residuo</i>
A	1	140.000,00	140.000,00	0,00	560.000,00
C	2	6.500,00	4.162,66	2.337,34	555.837,34
C	3	6.500,00	4.180,03	2.319,97	551.657,31
C	4	6.500,00	4.197,48	2.302,52	547.459,83
C	5	6.500,00	4.215,00	2.285,00	543.244,83
C	6	6.500,00	4.232,59	2.267,41	539.012,24
C	7	6.500,00	4.250,26	2.249,74	534.761,98
C	8	6.500,00	4.268,00	2.232,00	530.493,98
C	9	6.500,00	4.285,81	2.214,19	526.208,17
C	10	6.500,00	4.303,70	2.196,30	521.904,47
C	11	6.500,00	4.321,66	2.178,34	517.582,81
C	12	6.500,00	4.339,70	2.160,30	513.243,11
C	13	6.500,00	4.357,82	2.142,18	508.885,29
C	14	6.500,00	4.376,00	2.124,00	504.509,29
C	15	6.500,00	4.394,27	2.105,73	500.115,02
C	16	6.500,00	4.412,61	2.087,39	495.702,41
C	17	6.500,00	4.431,03	2.068,97	491.271,38
C	18	6.500,00	4.449,52	2.050,48	486.821,86
C	19	6.500,00	4.468,09	2.031,91	482.353,77
C	20	6.500,00	4.486,74	2.013,26	477.867,03
C	21	6.500,00	4.505,47	1.994,53	473.361,56
C	22	6.500,00	4.524,27	1.975,73	468.837,29
C	23	6.500,00	4.543,16	1.956,84	464.294,13
C	24	6.500,00	4.562,12	1.937,88	459.732,01
C	25	6.500,00	4.581,16	1.918,84	455.150,85
C	26	6.500,00	4.600,28	1.899,72	450.550,57
C	27	6.500,00	4.619,48	1.880,52	445.931,09
C	28	6.500,00	4.638,76	1.861,24	441.292,33
C	29	6.500,00	4.658,13	1.841,87	436.634,20
C	30	6.500,00	4.677,57	1.822,43	431.956,63
C	31	6.500,00	4.697,09	1.802,91	427.259,54
C	32	6.500,00	4.716,70	1.783,30	422.542,84
C	33	6.500,00	4.736,38	1.763,62	417.806,46

C	34	6.500,00	4.756,15	1.743,85	413.050,31
C	35	6.500,00	4.776,00	1.724,00	408.274,31
C	36	6.500,00	4.795,94	1.704,06	403.478,37
C	37	6.500,00	4.815,96	1.684,04	398.662,41
C	38	6.500,00	4.836,06	1.663,94	393.826,35
C	39	6.500,00	4.856,24	1.643,76	388.970,11
C	40	6.500,00	4.876,51	1.623,49	384.093,60
C	41	6.500,00	4.896,86	1.603,14	379.196,74
C	42	6.500,00	4.917,30	1.582,70	374.279,44
C	43	6.500,00	4.937,83	1.562,17	369.341,61
C	44	6.500,00	4.958,44	1.541,56	364.383,17
C	45	6.500,00	4.979,13	1.520,87	359.404,04
C	46	6.500,00	4.999,91	1.500,09	354.404,13
C	47	6.500,00	5.020,78	1.479,22	349.383,35
C	48	6.500,00	5.041,74	1.458,26	344.341,61
C	49	6.500,00	5.062,78	1.437,22	339.278,83
C	50	6.500,00	5.083,91	1.416,09	334.194,92
C	51	6.500,00	5.105,13	1.394,87	329.089,79
C	52	6.500,00	5.126,44	1.373,56	323.963,35
C	53	6.500,00	5.147,84	1.352,16	318.815,51
C	54	6.500,00	5.169,32	1.330,68	313.646,19
C	55	6.500,00	5.190,90	1.309,10	308.455,29
C	56	6.500,00	5.212,57	1.287,43	303.242,72
C	57	6.500,00	5.234,32	1.265,68	298.008,40
C	58	6.500,00	5.256,17	1.243,83	292.752,23
C	59	6.500,00	5.278,11	1.221,89	287.474,12
C	60	6.500,00	5.300,14	1.199,86	282.173,98
C	61	6.500,00	5.322,26	1.177,74	276.851,72
C	62	6.500,00	5.344,47	1.155,53	271.507,25
C	63	6.500,00	5.366,78	1.133,22	266.140,47
C	64	6.500,00	5.389,18	1.110,82	260.751,29
C	65	6.500,00	5.411,67	1.088,33	255.339,62
C	66	6.500,00	5.434,26	1.065,74	249.905,36
C	67	6.500,00	5.456,94	1.043,06	244.448,42
C	68	6.500,00	5.479,72	1.020,28	238.968,70

C	69	6.500,00	5.502,59	997,41	233.466,11
C	70	6.500,00	5.525,56	974,44	227.940,55
C	71	6.500,00	5.548,62	951,38	222.391,93
C	72	6.500,00	5.571,78	928,22	216.820,15
C	73	6.500,00	5.595,03	904,97	211.225,12
C	74	6.500,00	5.618,39	881,61	205.606,73
C	75	6.500,00	5.641,84	858,16	199.964,89
C	76	6.500,00	5.665,39	834,61	194.299,50
C	77	6.500,00	5.689,03	810,97	188.610,47
C	78	6.500,00	5.712,78	787,22	182.897,69
C	79	6.500,00	5.736,62	763,38	177.161,07
C	80	6.500,00	5.760,56	739,44	171.400,51
C	81	6.500,00	5.784,61	715,39	165.615,90
C	82	6.500,00	5.808,75	691,25	159.807,15
C	83	6.500,00	5.833,00	667,00	153.974,15
C	84	6.500,00	5.857,34	642,66	148.116,81
C	85	6.500,00	5.881,79	618,21	142.235,02
C	86	6.500,00	5.906,34	593,66	136.328,68
C	87	6.500,00	5.930,99	569,01	130.397,69
C	88	6.500,00	5.955,75	544,25	124.441,94
C	89	6.500,00	5.980,61	519,39	118.461,33
C	90	6.500,00	6.005,57	494,43	112.455,76
C	91	6.500,00	6.030,63	469,37	106.425,13
C	92	6.500,00	6.055,80	444,20	100.369,33
C	93	6.500,00	6.081,08	418,92	94.288,25
C	94	6.500,00	6.106,46	393,54	88.181,79
C	95	6.500,00	6.131,95	368,05	82.049,84
C	96	6.500,00	6.157,54	342,46	75.892,30
C	97	6.500,00	6.183,24	316,76	69.709,06
R		70.000,00	69.709,06	290,94	0,00
		834.000,00	700.000,00	134.000,00	

		Periodale	Nominale	Reale	TEG
Tasso	(I)	0,41738	5,00859	5,12519	5,12517
	(E)	0,41738	5,00859	5,12519	

Prospetto grafico riassuntivo dei due metodi di calcolo in caso di risoluzione del contratto con restituzione del bene



Riepilogo esempio numerico	
1° Metodo	
Interessi sul capitale investito	123.443,00
Perdita di valore del bene	400.000,00
Montante rate pagate	-439.349,00
Somma dovuta alla società di leasing	84.094,00
2° Metodo	
Debito residuo alla data x	384.093,60
Valore del bene alla data x	-300.000,00
Somma dovuta alla società di leasing	84.093,60